



Comune di
Castelnuovo di
Garfagnana

Comune di
Careggine

Comune di
Fosciandora

Comune di
Pieve Fosciana

Comune di
Castiglione
Di Garfagnana

Comune di Villa
Collemandina

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, nella sede comunale di Castelnuovo di Garfagnana, fra:

- COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, nella persona di Andrea Tagliasacchi nato a Castelnuovo di Garfagnana il 05/01/1959, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/08/2019;
- COMUNE DI CAREGGINE, nella persona di Lucia Rossi nata a Castelnuovo di Garfagnana il 03/12/1971, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Careggine, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2019;
- COMUNE DI FOSCIANDORA, nella persona di Moreno Lunardi nato a Fosciandora il 06/06/1958, non in proprio, ma nella sua

qualità di Sindaco del Comune di Fosciandora, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 13/08/2019;

- COMUNE DI PIEVE FOSCIANA, nella persona di Angelini Francesco nato a Castiglione Garfagnana il 01/12/1953, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Pieve Fosciana, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/08/2019;

- COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, nella persona di Gaspari Daniele nato a Castelnuovo di Garfagnana il 20/01/1973, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Castiglione di Garfagnana, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2019;

- COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA, nella persona di Francesco Pioli nato a Villa Collemandina il 26/12/1948, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villa Collemandina, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/08/2019;

PREMESSO:

CHE l'art.33 del D.Lgs. 18.08.200 n.267, testo unico delle Leggi degli Enti Locali, prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CHE la L.R. n.32 del 26 luglio 2002 "T.U. in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" prevede che il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i Comuni compresi nella zona socio sanitaria di cui all'art.19 della legge regionale 3 Ottobre 1997, n.72, anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

CHE la Regione Toscana con legge 27 dicembre 2011 n. 68 - successivamente modificata e integrata - ha dettato norme sul sistema delle autonomie locali anche a disciplina dell'esercizio associato mediante convenzione;

CHE i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, Fosciandora, Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina sono inseriti nel medesimo Ambito Territoriale individuato nella programmazione regionale;

CHE le amministrazioni comunali interessate hanno convenuto sulla necessità di esercitare in forma associata mediante convenzione di delega i servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, secondo le indicazioni del D.Lgs. n.267/2000 e della normativa regionale sopra citata, come deliberato nei rispettivi consigli comunali:

Comune di Castelnuovo di Garfagnana delibera consiliare n. 13 del 19/06/2017;

Comune di Careggine delibera consiliare n. 7 del 21/06/2017;

Comune di Fosciandora delibera consiliare n. 27 del 15/06/2017;

Comune di Pieve Fosciana delibera consiliare n. 18 del 21/06/2017;

Comune di Castiglione di Garfagnana delibera consiliare n. 28 del 26/06/2017;

Comune di Villa Collemandina delibera consiliare n. 22 del 22/06/2017.

CHE in data 13/07/2017 le Amministrazioni in parola hanno sottoscritto la convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia mediante delega al comune di Castelnuovo di Garfagnana con durata fino al 31/08/2019;

CHE la forma associata prescelta è quella della convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 in quanto consente di : reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa.

conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;

accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione.

CHE la forma associativa approvata è nello specifico disciplinata dall'art. 20 della Legge Reg. 68/11 applicandosi nella fattispecie il disposto dell'art. 22 della citata legge, ovvero "convenzione di delega".

CHE le amministrazioni comunali interessate hanno convenuto sulla necessità di procedere al rinnovo della convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia mediante delega al comune di Castelnuovo di Garfagnana fino al 31/08/2021 come deliberato nei rispettivi consigli comunali:

Comune di Castelnuovo di Garfagnana delibera consiliare n. 43 del 26/08/2019;

Comune di Careggine delibera consiliare n. 31 del 31/07/2019;

Comune di Fosciandora delibera consiliare n. 57 del 13/08/2019;

Comune di Pieve Fosciana delibera consiliare n. 22 del 21/08/2019;

Comune di Castiglione di Garfagnana delibera consiliare n. 52 del 30/07/2019;

Comune di Villa Collemandina delibera consiliare n. 33 del 22/08/2019;

CHE le amministrazioni comunali interessate hanno convenuto sulla necessità di procedere al rinnovo della convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia mediante delega al comune di Castelnuovo di Garfagnana fino al 31/08/2023 come deliberato nei rispettivi consigli comunali:

Comune di Castelnuovo di Garfagnana delibera consiliare n. 43 del 27/08/2021;

Comune di Careggine delibera consiliare n. 24 del 20/08/2021;

Comune di Fosciandora delibera consiliare n. 39 del 29/07/2021;

Comune di Pieve Fosciana delibera consiliare n. 22 del 30/07/2021;

Comune di Castiglione di Garfagnana delibera consiliare n. 27 del 30/07/2021;

Comune di Villa Collemantina delibera consiliare n. 29 del 30/07/2021;
CHE le amministrazioni comunali interessate hanno convenuto sulla necessità di procedere al rinnovo della convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia mediante delega al comune di Castelnuovo di Garfagnana fino al 31/08/2025 come deliberato nei rispettivi consigli comunali:
Comune di Castelnuovo di Garfagnana delibera consiliare n. ____ del _____;
Comune di Careggine delibera consiliare n. 7 del 29/03/2023;
Comune di Fosciandora delibera consiliare n. 15 del 23/03/2023;
Comune di Pieve Fosciana delibera consiliare n. 2 del 27/03/2023;
Comune di Castiglione di Garfagnana delibera consiliare n. 2 del 27/03/2023;
Comune di Villa Collemantina delibera consiliare n. 8 del 14/03/2023;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è l'esercizio in forma associata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 tra i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, Fosciandora, Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana e Villa Collemantina delle funzioni inerenti i servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, mediante delega al Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Art. 2

(Enti partecipanti alla gestione associata)

Partecipano alla gestione associata i Comuni sopra indicati; previa approvazione di nuovo atto convenzionale debitamente approvato dai Consigli Comunali delle Amministrazioni associate potranno entrare a far parte della Associazione altre Amministrazioni.

Art. 3

(Finalità)

La gestione associata mira a conseguire efficacia, efficienza ed economicità a favore degli enti aderenti nel settore d'intervento. In particolare, la gestione associata del Servizio di cui alla presente convenzione ha la finalità di:
migliorare i servizi offerti all'utenza, in termini quantitativi e qualitativi, con attenzione alle specificità di ogni realtà comunale;
garantire ai bambini ed alle famiglie dei Comuni interessati analoghe opportunità e diritti di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia;
rispondere alle richieste delle famiglie dando l'opportunità di un'esperienza educativa anche a quei bambini che vivono in realtà comunali al momento prive di servizi per la prima infanzia;
promuovere una diffusa cultura dell'infanzia che vede bambini e famiglie al centro delle politiche socio-educative di un territorio.

Art.4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ente delegato)

All'Ente Delegato è affidato lo svolgimento delle seguenti competenze, funzioni, attività e procedimenti:
predisposizione di regolamenti per l'erogazione dei servizi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime, per le autorizzazioni al funzionamento dei servizi e per il loro accreditamento. Nelle more della adozione dell'atto sopra descritto troverà applicazione il regolamento dei servizi prima infanzia già adottato dall'Ente delegato garantendo comunque la parità di accesso ai servizi e parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi di tutti gli utenti del territorio associato.
Adozione di tutti gli atti deliberativi e gestionali che rendono possibile lo svolgimento delle funzioni delegate ivi compresa la adozione dei piani tariffari per la compartecipazione degli utenti sia ai servizi comunali che ai posti nido convenzionati. Gli atti tariffari saranno approvati dall'Ente delegato in coerenza con l'indirizzo espresso dal Consiglio dei Sindaci (art. 10 punto 2 della presente convenzione).
adozione degli atti finalizzati al rilascio della autorizzazione al funzionamento ed accreditamento dei servizi educativi nonché di autorizzazione dei servizi domiciliari. Compete all'Ente delegato la fase del sub procedimento sopra indicata restando di competenza dei SUAP delle Amministrazioni territorialmente competenti il rilascio degli atti di autorizzazione/accreditamento.
attività di accertamento e controllo sui servizi autorizzati.
trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi ai servizi comunali ed ai servizi autorizzati e accreditati.
La gestione associata di cui alla presente convenzione comprende altresì:
la gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi 0/3 presenti o promossi sul territorio dei Comuni associati.
la programmazione e gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale in quanto riconducibili ai servizi suddetti.
la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso in cui i servizi e gli interventi oggetto della presente convenzione siano realizzati mediante affidamento e/o partenariato con soggetti terzi.
La gestione associata dovrà essere svolta in conformità agli atti della programmazione locale garantendo la presenza dei servizi presenti sull'intero territorio dei Comuni associati, anche in forme diversificate; La gestione associata dovrà altresì garantire che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati e sulle modalità di accesso ai servizi medesimi.

Art.5

(Attività che restano nella competenza degli enti associati)

Restano di competenza di ogni singolo ente tutti quei procedimenti non espressamente individuati nel precedente articolo 4. Restano in particolare nella competenza di ogni ente associato, tutte le attività di front-office necessarie a garantire: la puntuale e completa informazione a favore delle famiglie interessate all'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione; la divulgazione ed informazione sui bandi annuali di accesso ai servizi di che trattasi; la raccolta delle richieste di ammissione ai servizi da parte delle famiglie presentate a seguito dei bandi emessi dall'Ente delegato.

Le attività di front office sopra dette saranno comunque espletate sulla base degli atti (bandi, modulistica ecc) approvati dall'Ente delegato al quale, del resto, dovranno essere trasmesse le istanze ricevute per la successiva gestione da parte del medesimo.

Resta di competenza di ogni singolo Ente la gestione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi dei servizi per la prima infanzia salvo il disposto del successivo art. 12 punto 3).

CAPO II

FUNZIONI ATTIVITA E SERVIZI

Art. 6

(regole di funzionamento)

La gestione associata avverrà mediante delega dell'esercizio delle funzioni oggetto di convenzione al Comune di Castelnuovo di Garfagnana (Ente delegato).

La Responsabilità Amministrativa delle funzioni oggetto di convenzione sarà affidata con decreto del Sindaco dell'Ente delegato a funzionario dell'Ente competente per materia, ad esso vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del Decreto Lgs. 267/2000.

Il Funzionario individuato ai sensi del precedente comma 2) svolge altresì funzioni di supporto tecnico al Consiglio dei Sindaci (di cui al successivo art 10) e partecipa, su specifica richiesta dei rispettivi Sindaci in qualità di esperto per i servizi oggetto della Associazione a Commissioni Consiliari, Consigli Comunali, Giunte Comunali, gruppi di lavoro nell'ambito della programmazione educativa di zona, come prevista dalla disciplina di settore di cui alla L.R. 32/2002 .

Art. 7

(Struttura organizzativa)

L'Ente delegato Comune di Castelnuovo di Garfagnana si avvale per la organizzazione del servizio ed in proprio carico di propri locali, personale, attrezzature, arredi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze, ecc...

L'Ente delegato per la gestione dei servizi associati si avvarrà anche a tempo parziale, del personale referente tecnico dei Comuni facenti parte del servizio associato. La concreta modalità di avvalimento del personale di cui sopra avverrà su richiesta del Funzionario incaricato della gestione associata con appositi atti di carattere organizzativo. Il personale di cui sopra opererà di norma presso l'Ente di appartenenza, sotto la direzione del responsabile dell'Ente delegato, con onere esclusivamente in carico al Comune di appartenenza.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8

(Decorrenza e durata della convenzione)

La presente convenzione associativa ha validità dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2025 (termine anno educativo 2024/25) ed è rinnovabile, con atto espresso dei singoli enti, salvo il diritto di ciascun ente associato di recedere , con preavviso da dare agli altri partecipanti almeno entro il 30 aprile di ciascun anno per liberarsi dal vincolo associativo con decorrenza dal 1° settembre dell'anno medesimo .

L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno educativo in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale eventualmente assunte.

Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Art. 9

(Strumenti di consultazione e indirizzo: Consiglio dei Sindaci)

Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituito il Consiglio dei Sindaci, composto dai Sindaci sottoscrittori della presente convenzione e presieduto dal Sindaco dell'Ente delegato; i Sindaci possono delegare permanentemente con atto scritto un proprio assessore e/o consigliere a partecipare al Consiglio.

Al Consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

poteri di indirizzo sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione anche in riferimento al piano annuale delle attività da svolgere, alla valutazione delle risorse necessarie nonché agli interventi per la copertura della spesa. ivi compresi i piani tariffari ;

poteri di indirizzo per quanto non esattamente disciplinato dalla presente convenzione, per la regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da Privati; interpretazione del presente atto associativo.

esame del rendiconto annuale delle attività svolte nella gestione associata ;

poteri di sovrintendenza generale sull'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati raggiunti anche in riferimento alla adeguatezza delle risorse assegnate al servizio.

Espressione di parere motivato in ordine alle condizioni che rendano opportuno/necessario l'anticipato scioglimento della convenzione associativa

3) Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti.

4) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole dei Sindaci presenti alla seduta.

5) Al Consiglio possono essere invitati a partecipare il responsabile della gestione associata, i Segretari, dipendenti dei Comuni associati o dell'Unione dei Comuni e altri soggetti ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni assegnate a detto Organo.

La verbalizzazione delle riunioni avviene a cura del Funzionario Responsabile del Servizio Associato

Art. 10

(Referenti tecnici)

Ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione individua un proprio referente tecnico interno.

Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti riguardanti la gestione ordinaria o straordinaria ricompresi nella presente convenzione.

Art. 11

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

Le spese per il funzionamento della gestione associata sono iscritte nel bilancio dell'Ente delegato Comune di Castelnuovo di Garfagnana, in detto bilancio sono altresì iscritte le entrate di pertinenza della funzione associata.

Le previsioni annuali di bilancio sono redatte in coerenza con il piano annuale delle attività da svolgere sul quale si esprime il Consiglio dei Sindaci ai sensi art. 10 della presente convenzione.

Gestione Servizi Comunali:

I costi di gestione dei servizi comunali per la prima infanzia presenti sul territorio della associazione verranno ripartiti tra gli Enti associati in base al criterio della residenza dei bambini ammessi alle strutture. Ogni Amministrazione comparteciperà così al costo totale di gestione dei servizi in rapporto ai propri residenti ammessi. Ogni Amministrazione provvederà con cadenza bimestrale e previo invio di specifico conteggio da parte della Gestione Associata a versare le somme risultanti in suo carico in favore della Gestione associata medesima.

I proventi dagli utenti per la retta dei servizi e i contributi regionali, statali o privati espressamente concessi per la gestione dei servizi comunali saranno introitati sul bilancio dell'Ente delegato Comune di Castelnuovo di Garfagnana e abatteranno i costi di gestione da ripartire fra gli enti ai sensi della precedente lettera a).

Le spese conseguenti al convenzionamento con i nidi privati accreditati saranno iscritte nel bilancio dell'Ente delegato Comune di Castelnuovo di Garfagnana nel quale saranno altresì iscritti in parte entrata i contributi regionali, statali, privati espressamente concessi per detta azione. Alla presente disciplina soggiacciono anche le risorse autonomamente integrate dai singoli Enti per rispondere alle specifiche esigenze del territorio di riferimento che debitamente notificate all'Ente delegato dovranno essere trasferite allo stesso in numero 3 rate:

-50% delle somme previste entro 31 marzo di ciascun anno.

-40% delle somme previste entro il 30 ottobre di ciascun anno.

-10% delle somme che risulteranno effettivamente impegnate al 31 gennaio dell'anno successivo.

I contributi statali, regionali, privati genericamente concessi in favore della generalità dei servizi e interventi per la prima infanzia oggetto di convenzione, verranno assegnati alla gestione dei servizi comunali nella misura del 60 % del totale; la restante quota verrà assegnata alla copertura della spesa per il convenzionamento con i nidi privati accreditati a fronte delle esigenze dell'intero territorio.

Al fine di garantire l'avvio della gestione associata dei servizi, inderogabile per la sussistenza dei medesimi, le premialità assegnate alla funzione e espressamente riferite a tale forma di gestione verranno, per ogni anno educativo, assegnate secondo le modalità espresse dal Consiglio dei Sindaci anche in riferimento alle esigenze del territorio.

Ogni altra spesa conseguente alla gestione associata, diversa da quanto specificato nella presente convenzione e in particolare ai punti 3-4-5 del presente articolo sarà ripartita fra gli enti associati in base al criterio della popolazione residente (dato ultimo censimento ISTAT), le somme risultanti saranno trasferite dai Comuni Associati all'Ente delegato Comune di Castelnuovo di Garfagnana in n. 3 rate:

-30% della somma prevista per l'esercizio entro il 31 marzo di ciascun anno

-60% della somma iscritta in bilancio per l'esercizio al 30 ottobre di ciascun anno

-10% della somma effettivamente impegnata per l'esercizio al 31 gennaio dell'anno successivo.

8) Qualora i Comuni deleganti non procedano al trasferimento delle somme a loro carico nei termini previsti nella presente convenzione il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, previa diffida ad adempiere, potrà avviare ogni azione per il recupero del credito maggiorato degli interessi maturati.

9) Qualora per la inadempienza degli Enti Associati l'Ente delegato Comune di Castelnuovo di Garfagnana dovesse soggiacere ad incremento di spesa per interessi su anticipazione di cassa o per interessi da fornitori o altro, l'onere ricadrà – senza eccezione alcuna - sugli Enti deleganti inadempienti.

Art.12

(Beni e strutture)

I Comuni associati potranno conferire all'Ente delegato beni mobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni di cui al comma 1) ritornano al Comune proprietario in caso di cessazione della Convenzione o di revoca delle funzioni

da parte dell'Ente proprietario, riconsegnati come da normale deperimento d'uso.

Art.13

(Scioglimento anticipato del vincolo convenzionale)

Con atto assunto dai Consigli Comunali dei Comuni Associati può essere deliberato lo scioglimento anticipato del vincolo convenzionale; per la adozione di detti atti è indispensabile il motivato parere del Consiglio dei Sindaci.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione restano ferme, se ed in quanto compatibili, le disposizioni normative interne del comune di Castelnuovo di Garfagnana in quanto ente delegato per la gestione associata.

Per tutto quanto altro non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Gli Enti Associati si riservano la facoltà, prima dell'avvio di ogni anno educativo, di procedere alla revisione delle percentuali di suddivisione fra le tipologie dei servizi dei contributi statali, regionali, ecc. assegnati alla Associazione senza vincolo di specifica destinazione.

Sulla procedura di revisione, eventualmente avviata, dovrà esprimersi il Consiglio dei Sindaci; l'adozione degli atti di modifica della convenzione che si rendessero necessari compete ai Consigli Comunali degli Enti associati.

Art.15

(Esenzioni per bollo e registrazione)

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è esente da bollo, come da tab. allegato "b", articolo 16 del DPR 26.10.1972 n.642.

Letto e sottoscritto dai contraenti e da e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 8 pagine, che viene firmato dalle parti.

ANDREA TAGLIASACCHI

(Sindaco Comune di Castelnuovo di Garfagnana)

LUCIA ROSSI

(Sindaco Comune di Careggine)

MORENO LUNARDI

(Sindaco Comune di Fosciandora)

FRANCESCO ANGELINI

(Sindaco Comune di Pieve Fosciana)

DANIELE GASPARI

(Sindaco Comune di Castiglione di Garfagnana)

FRANCESCO PIOLI

(Sindaco Comune di Villa Collemandina)